

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/89 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1989

**recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 2640/88 in ordine al termine ultimo per il versamento dell'aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uva concentrati e di mosti di uva concentrati rettificati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2640/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, l'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro la fine della campagna; che in Italia non è stato possibile avviare in tempo utile ad alcune difficoltà di carattere amministrativo; che è pertanto necessario prevedere una deroga al termine previsto per la campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna viticola 1988/1989, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2640/88, l'organismo d'intervento versa al produttore l'importo dell'aiuto per l'alcolizzazione entro il 30 settembre 1989.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 20.